

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, ELIA, GUIZZI, LOMBARDI
e ACQUARONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1989

Proroga delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 50 e 51
della legge 27 aprile 1982, n. 186, per i magistrati dei Tribunali
amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne l'applicazione di norme transitorie di carriera originariamente dettate per i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali ed in un secondo tempo estese a quelli della Corte dei conti; per i primi, tuttavia, con efficacia limitata al 1984 (per effetto della legge 27 aprile 1982, n. 186, articolo 50), per i secondi, invece, prolungata sino al 1990 (per effetto dell'articolo 11 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

Attraverso la presente iniziativa legislativa si tende pertanto ad eliminare tale ingiustificata discriminazione di trattamento in danno dei magistrati dei TAR, tramite l'applicazione anche ai medesimi dei criteri temporali contenuti nella citata legge n. 117 del 1988; la norma che si propone consente infatti ai referendari e

primi referendari dei TAR, assunti successivamente al biennio decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 186 del 1982, di beneficiare della normativa transitoria da essa stabilita (articoli 50 e 51) e che prevedeva la riduzione a metà dell'anzianità necessaria ai fini della promozione alle qualifiche superiori.

Sostengono altresì l'opportunità e l'urgenza della norma in questione ragioni di equilibrio istituzionale, connesse sia alla sostanziale equivalenza professionale delle due magistrature amministrative sia all'assoluta necessità di non penalizzare l'accesso ai TAR, già sotto organico di sessanta unità su un totale previsto di soli trecentodieci magistrati, a fronte di un carico di lavoro in costante incremento e quantificabile attualmente in circa cinquantamila ricorsi all'anno.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizione analoga a quella in argomento risulta inserita anche nel disegno di legge sui «ruoli ad esaurimento» attualmente all'esame della Camera (atto n. 3000 del 1988, articolo 6) dopo aver già ricevuto l'approvazione del Senato, in data 7 luglio 1988. La disposizione ha altresì ottenuto il parere favorevole della Commissione lavoro della Camera, come favorevole è risultato il parere del Ministero del tesoro in ordine alla copertura finanziaria (vedi tabella allegata) e della Commissione bilancio. L'approvazione definitiva, tuttavia, non appare prossima, essendo più complesso il dibattito che concerne gli altri articoli del testo legislativo nel quale la norma è inserita.

Il disegno di legge, in via autonoma, risponde perciò all'esigenza di assicurare tempi di emanazione non distanti dall'adozione della citata legge n. 117 del 1988, al fine di non vanificare col decorso del tempo le evidenziate esigenze perequative.

Circa i profili finanziari si evidenzia che la norma in esame comporta un onere non permanente, ma limitato a tre anni e di modesta entità, valutabile in media in lire 68,5 milioni nel triennio 1989-1991 ed in lire 65,6 milioni nel triennio 1990-1992.

La copertura di tale previsione è già integralmente esistente nel capitolo 3540 dello stato di previsione della Presidenza del

Consiglio dei ministri nell'ambito del bilancio pluriennale 1989-1991; *ad abundantiam* comunque la disposizione rende indisponibili, per i prossimi tre anni, due posti nel ruolo organico dei magistrati dei TAR; quest'ultima previsione deve essere rapportata con un aumento di organico programmato e già finanziato di cinquanta unità per il medesimo triennio, mentre in base all'andamento degli ultimi concorsi è presumibile che l'immissione in ruolo di nuovi magistrati sia di gran lunga inferiore.

Deve anche ricordarsi che il beneficio apportato dalla norma riveste efficacia retroattiva ai soli fini giuridici (abbreviazione dei tempi di conseguimento delle qualifiche superiori), mentre quelli economici decorrono soltanto dalla data di entrata in vigore della legge, per effetto dell'articolo 51 della legge n. 186 del 1982.

L'irretroattività degli effetti economici comporta infine un onere finanziario inferiore rispetto alla previsione formulata per il citato articolo 6 del disegno di legge n. 3000, all'esame della Camera, poichè questa era stata calcolata considerando anche gli oneri per l'anno 1988 (ipotizzabile per l'entrata in vigore della norma) e nel quale avrebbero beneficiato degli effetti economici anche i magistrati assunti nel 1984.

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 1989-1991 (**)

Data di assunzione	Unità	1989 (*)		1990 (*)		1991 (*)	
		Ben. (000)	Onere (mil)	Ben (000)	Onere (mil.)	Ben (000)	Onere (mil)
Ottobre 1985	16	556	8,9	-	-	-	-
Gennaio 1986	27	1.628	44,0	-	-	-	-
Ottobre 1987	18	1.145	20,6	3.322	59,8	556	10,0
Novembre 1988	18	-	-	495	8,9	2.973	53,5
TOTALI	79		73,5		68,7		63,5

(*) L'onere per il 1989 inciderà in misura rapportata al momento di entrata in vigore della norma.

(**) L'onere è determinato dalla differenza stipendiale fra il trattamento spettante in base alla normativa attualmente vigente e quello da riconoscersi per effetto della modifica legislativa proposta (a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa), con riferimento alle unità di personale interessato ed alla data di assunzione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUANTIFICAZIONE MINORE SPESA ANNUA PER INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI 2 POSTI
(71.838.000 × 2 = 143.676 milioni annui)

<i>Costo unitario (referendario)</i>	
stipendio iniziale annuo lordo × dodici mesi	L. 39.519.000
13 ^a mensilità	» 3.293.000
indennità integrativa speciale	» 12.445.000
indennità magistratura	» 9.373.000
	<u>L. 64.630.000</u>
<i>Oneri riflessi</i>	
(op. previdenziale) 5,68% su stipendio e 13 ^a	L. 2.432.000
(ass. sanitaria) 9,60% su 40.000.000	» 3.840.000
(ass. sanitaria) 3,80% su 24.630.000	» 936.000
	<u>L. 71.838.000</u>
TOTALE ANNUO ...	L. 71.838.000

Ai fini della copertura dell'onere l'indisponibilità di due posti per tre anni, in analogia a quanto previsto per la Corte dei conti dall'articolo 11 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è più che congrua.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono prorogati sino alla scadenza del biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 rispettivamente in lire 73,5 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.